SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1161-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE BARTOLOMEI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1967

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge parte da una constatazione e da due esigenze d'ordine pratico.

La constatazione ci fa considerare che dopo la emanazione del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, la disciplina del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato si è progressivamente dispersa in una congerie di norme prodotte da successive e non sempre coordinate efflorescenze legislative, col risultato, fra l'altro, di rendere sempre meno agevole l'interpretazione della legge, più incerta e quindi più lenta la procedura di attuazione, più abbondante il contenzioso e, di conseguenza, maggiore il disagio degli interessati.

Le due esigenze d'ordine pratico sono pertanto:

- a) quella di creare un unico ed organico testo legislativo che, con ogni possibile chiarezza, precisi il diritto di ciascuno agevolandone l'interpretazione;
- b) conseguentemente, quella di rivedere le procedure, di snellirle, ove occorra, allo scopo di rendere semplice e tempestiva la concreta applicazione dei provvedimenti fissati dalla legge stessa.

Anche se nel quadro più ampio della riforma della pubblica Amministrazione la materia connessa ai trattamenti di quiescenza dovrà probabilmente essere riconsiderata, non rientra negli scopi del presente provvedimento compiere innovazioni di sostanza, ma raccogliere, come avverte l'articolo 1, in un unico testo il materiale esistente, modificandolo e integrandolo, ove occorra, al fine di dargli una sistemazione organica sia sotto il profilo normativo che in quello dei principi generali.

La legiferazione sull'argomento ci offre infatti un ventaglio di situazioni diverse e di stratificazioni successive non sempre connesse fra loro e comunque riferite ad un criterio uniforme. Basta passare dal citato testo unico del 1895, che ha carattere tipicamente pensionistico, alle leggi sullo stato giuridico degli impiegati, dei salariati, eccetera o ancora a quelle relative a settori particolari (quali, per esempio, quelli degli insegnanti e dei militari) per renderci conto della disparità di metodo e di linguaggio con cui è stata affrontata la materia. Pare pertanto logico osservare che il nuovo testo unico avrà una effettiva validità se, enucleando dalle leggi esistenti ciò che riguarda l'oggetto del testo unico, riuscirà a rifondere in una sola norma la stessa disposizione ripetuta in forme diverse, magari per diverse categorie di soggetti o resa composita da modifiche e rettifiche successive, se sarà quindi capace di dare un significato univoco alla terminologia legislativa che faciliti, senza mutarne la sostanza, la lettura della disposizioni di legge.

In breve, mentre la proposta vuole evitare che la redazione del testo unico si riduca alla mera trascrizione e rubricazione delle disposizioni esistenti, precisa anche che la portata delle eventuali modifiche e integrazioni non può andare oltre i criteri puntualmente fissati all'articolo 2, e cioè di chiarire ed unificare le disposizioni (n. 1), semplificare e snellire le procedure (nn. 2 e 3), riordinare quanto si riferisce alle prescrizioni e alle decadenze (n. 4) e precisare, infine, quello che interessa il campo delle pensioni privilegiate.

Pare pertanto potersi concludere che la emanazione di un nuovo testo unico sulla materia della quiescenza ai dipendenti dello Stato, potrebbe recare reali ed effettivi vantaggi.

Bartolomei, relatore

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese quelle relative al personale delle aziende autonome, integrandole e, ove occorra, modificandole, con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nell'articolo seguente.

Art. 2.

Il testo unico, di cui all'articolo precedente, dovrà:

- 1) semplificare e chiarire la legislazione vigente mediante la unificazione e la modifica delle relative disposizioni;
- 2) semplificare la formazione della documentazione necessaria per l'attribuzione

della pensione e la disciplina degli accertamenti di ufficio;

- 3) assicurare la consegna del libretto di pensione al dipendente statale all'atto della sua cessazione dal servizio, e, in caso di pensione indiretta o di riversibilità, agli aventi titolo entro un congruo termine dalla data della presentazione della domanda;
- 4) integrare la disciplina della prescrizione e della decadenza, fissando la decorrenza dei termini e stabilendo esplicitamente la prescrizione decennale;
- 5) riordinare ed integrare le norme vigenti in materia di pensioni privilegiate, disciplinare espressamente le concause, dando all'assegno rinnovabile una regolamentazione più rispondente alle sue finalità, anche mediante la riduzione della durata di esso, prevedendo una più adeguata disciplina per le denunce di aggravamento ed unificando le procedure medico-legali, con la limitazione della pluralità dei pareri.

Art. 3.

Il testo unico sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.